

# DICHIARAZIONE DELLE PERSONE FISICHE AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA SUGLI INTERESSI DERIVANTI DA DEPOSITI PRESSO LE BANCHE E CASSE DI RISPARMIO ISTITUITE NELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA O IN ALTRI STATI MEMBRI DELL'UE, CONSEGUITI NELL'ANNO \_\_\_\_\_

## 0. INTRODUZIONE

(1) Il contribuente – **residente** deve presentare all'Autorità tributaria la dichiarazione delle persone fisiche ai fini della determinazione dell'imposta sugli interessi derivanti da depositi presso le banche e casse di risparmio istituite nella Repubblica di Slovenia, o presso le banche e casse di risparmio degli altri Stati membri dell'UE, entro il 28 febbraio dell'anno corrente per l'anno precedente. La dichiarazione può essere presentata tramite il portale eDavki, qualora il contribuente è in possesso del certificato digitale (SIGEN-CA, POŠTA@CA, HALCOM CA, AC NLB). Per ulteriori informazioni sul funzionamento tributario digitale eDavki sono rivolgersi all'indirizzo web <http://edavki.durs.si/OpenPortal/Pages/StartPage/StartPage.aspx>.

(2) Il contribuente – residente non è tenuto a presentare la dichiarazione, se l'importo totale degli interessi derivanti da depositi presso le banche e le casse di risparmio istituite nella Repubblica di Slovenia e presso le banche e casse di risparmio degli altri Stati membri dell'UE, percepiti nell'anno fiscale non supera 1.000 euro.

(3) Va inserito nella dichiarazione l'intero importo degli interessi maturati e non solo l'importo eccedente euro 1.000.

## 1. INSERIMENTO DEL CODICE DELLO STATUS DELLA DICHIARAZIONE

(1) Lo status della dichiarazione presentata viene indicato con l'inserimento dell'apposito numero in base al contenuto o allo scopo della dichiarazione in conformità con le disposizioni degli artt. 62 – 64 della Legge di procedura tributaria (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 13/11 – testo ufficiale riveduto; in seguito denominata Legge ZDavP-2). La casella non deve essere compilata in caso di presentazione della prima dichiarazione per il periodo o viene compilata unicamente, **quando la dichiarazione viene presentata con implementazione delle disposizioni della Legge ZDavP-2 che regolano la presentazione successiva o le rettifiche della dichiarazione.**

### **(2) Codice 1**

Il contribuente che presenta la dichiarazione in ritardo e per motivi giustificabili, può presentare presso l'Autorità tributaria competente, ai sensi dell'art. 62 della Legge ZdavP-2, la domanda per la presentazione posticipata della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a motivare nella domanda il motivo del ritardo ed allegarvi i giustificativi. Per motivi giustificabili s'intendono circostanze che il contribuente non ha potuto prevedere o prevenire e tali da impedire la compilazione o la presentazione della dichiarazione nei termini prescritti. Il contribuente è tenuto a presentare la domanda per la presentazione posticipata della dichiarazione entro otto giorni dalla cessazione dei motivi per il ritardo, e comunque entro e non oltre tre mesi dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione. Di norma, il contribuente è tenuto ad allegare la dichiarazione alla domanda per la presentazione posticipata della dichiarazione. Qualora i motivi che impediscono la compilazione o la presentazione della dichiarazione permangano ancora all'atto della presentazione della domanda, il contribuente sarà libero di presentare la domanda per la presentazione posticipata della dichiarazione senza allegarvi la dichiarazione, con l'obbligo di indicare il termine entro il quale verrà presentata la dichiarazione. Qualora l'Autorità tributaria competente conceda la presentazione della dichiarazione successivamente alla scadenza del termine prescritto, viene fissato il termine di presentazione della dichiarazione con un provvedimento. Il contribuente che presenta la dichiarazione dopo la scadenza del termine prescritto, ai sensi dell'art. 62 della Legge ZdavP-2, è tenuto ad inserire nella rubrica "Codice dello status della dichiarazione" il numero 1 (presentazione dopo la scadenza del termine).

### **(3) Codice 2**

Qualora il contribuente non abbia presentato la dichiarazione nel termine prescritto e non adempia i criteri per la presentazione della dichiarazione dopo la scadenza del termine prescritto oppure abbia indicato nella dichiarazione, in base alla quale l'Autorità tributaria aveva già emesso il provvedimento di imposizione, dati non veritieri, non corretti o incompleti, il contribuente potrà presentare, ai sensi dell'art. 63 della Legge ZdavP-2, entro e non oltre la notifica del provvedimento di imposizione o entro l'avvio dell'ispezione tributaria di controllo o entro l'avvio della procedura relativa alla violazione o del

procedimento penale, la dichiarazione dei redditi con autodichiarazione. Ai sensi dell'art. 396 della Legge ZDavP-2 il contribuente che ha presentato la dichiarazione mediante autodichiarazione non viene sanzionato per la violazione se corrisponde l'imposta calcolata indicata nell'autodichiarazione. Il contribuente non può presentare una nuova autodichiarazione per i debiti in relazione ai quali ha già presentato l'autodichiarazione. Il contribuente che presenta la dichiarazione in base all'autodichiarazione ai sensi dell'art. 63 della Legge ZDavP-2, è tenuto ad inserire nella rubrica "Codice dello status della dichiarazione" il numero 2 (autodichiarazione).

#### **(4) Codice 3**

Il contribuente è libero di rettificare la dichiarazione dei redditi presentata all'Autorità tributaria in conformità con l'art. 64 della Legge ZDavP-2, entro e non oltre l'emissione del provvedimento di imposizione. Il contribuente che rettifica la dichiarazione presentata prima dell'emissione del provvedimento di imposizione, è tenuto ad inserire nella rubrica "Codice dello status della dichiarazione" il numero 3 (rettifica precedente all'emissione del provvedimento).

## **2. INSERIMENTO DI DATI SUL CONTRIBUENTE**

(1) Vengono inseriti i dati identificativi di base del contribuente (nome e cognome, codice fiscale, indirizzo di residenza, indirizzo di posta elettronica e numero di telefono).

## **3. INDICAZIONE DEI DATI RELATIVI AGLI INTERESSI ED AGLI EROGATORI DEGLI STESSI**

(1) Nella colonna "**Importo degli interessi (in EUR)**" va indicato l'importo del reddito, espresso in euro con due cifre decimali – arrotondato al centesimo di euro. Per i redditi percepiti in valuta estera il contribuente deve indicare il controvalore in euro applicando il tasso di cambio praticato dalla Banka Slovenije alla data di percezione del reddito.

(2) Se l'imposta sugli interessi è stata pagata all'estero, il contribuente riporta nella colonna "**Imposta estera (in EUR)**" l'importo dell'imposta corrisposta all'estero, espresso in euro con due cifre decimali – arrotondato al centesimo di euro. Per tali importi in valuta estera il contribuente deve indicare il controvalore in euro applicando il tasso di cambio praticato dalla Banka Slovenije alla data di percezione degli interessi. Il contribuente che chiede la detrazione dell'imposta pagata all'estero deve allegare alla dichiarazione i documenti idonei a comprovare gli obblighi fiscali fuori dalla Repubblica di Slovenia ed in particolare l'importo dell'imposta estera e della base imponibile nonché l'assolvimento definitivo ed effettivo dell'imposta all'estero.

(3) Nella colonna "**Stato**" occorre riportare lo Stato in cui il reddito è stato conseguito.

(4) Nel quadro vanno riportati i dati relativi ai soggetti erogatori (**la denominazione e l'indirizzo della banca ovvero della cassa di risparmio, lo Stato ed il codice fiscale dell'erogatore**). Se all'erogatore non è stato attribuito alcun codice fiscale ai sensi della ZDavP-2 e della Legge sui Servizi Tributari (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 1/07 – testo ufficiale riveduto, 40/09 e 33/11) indicare il numero applicato ai fini fiscali nello Stato di residenza del soggetto erogatore. Tale dato, tuttavia, è facoltativo.

## **4. INDICAZIONE DEGLI ALLEGATI**

(1) Il contribuente allega la documentazione comprovante i dati relativi ai redditi conseguiti (p.es. la comunicazione sul reddito conseguito all'estero derivante da interessi, documento comprovante l'assolvimento dell'imposta all'estero e documenti analoghi). Il contribuente non deve allegare le comunicazioni riguardo agli interessi derivanti da depositi, trasmesse dalle banche o dalle casse di risparmio istituite ai sensi della normativa in vigore nella Repubblica di Slovenia.